

Legge

sulla misurazione ufficiale

(dell'8 novembre 2005)

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 7 settembre 2004 n. 5569 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 25 ottobre 2005 n. 5569 R della Commissione speciale bonifiche fondiarie,

decreta:

TITOLO 1

Disposizioni generali

Definizione e scopo

Art. 1 1 Sono considerate come misurazioni ufficiali, nel senso del Codice civile svizzero (CCS), le misurazioni per l'introduzione e la tenuta del registro fondiario riconosciute dalla Confederazione.

2 I dati della misurazione ufficiale devono servire come base per l'elaborazione e l'esercizio di sistemi di informazione del territorio e poter essere usati per scopi pubblici e privati.

3 La presente legge persegue segnatamente gli scopi seguenti:

- a) assicurare l'acquisizione, la gestione, la tenuta a giorno e la diffusione dei dati della misurazione ufficiale su tutto il territorio cantonale;
- b) applicare e completare la legislazione federale in materia.

Componenti della misurazione

Art. 2 Le componenti della misurazione ufficiale, definite dal diritto federale, sono:

- a) i punti fissi e i segni di terminazione;
- b) i dati secondo il modello dei dati della misurazione ufficiale;
- c) il piano per il registro fondiario e gli altri estratti dei dati della misurazione ufficiale allestiti per la tenuta del registro fondiario;
- d) i documenti tecnici da allestire;

e) le componenti e le basi della misurazione ufficiale secondo il vecchio regime.

Comprensori di misurazione

Art. 3 1L'allestimento delle misurazioni ufficiali avviene per Comune.

2Per la tenuta a giorno delle misurazioni ufficiali e dei relativi registri e documenti, il comprensorio comunale può essere suddiviso in sezioni.

3Nel caso di aggregazione di Comuni, i comprensori di misurazione dei Comuni precedenti l'aggregazione possono essere mantenuti come sezioni del comprensorio del nuovo Comune.

Nomina dei curatori

Art. 4 Il geometra è tenuto ad inoltrare alla competente Commissione tutoria regionale un'istanza di nomina di un curatore allorché egli ritenga che ne siano dati i presupposti secondo le disposizioni di cui agli articoli 392-395 del Codice Civile Svizzero.

TITOLO 2

Autorità competenti

Cantone

Art. 5 Il Cantone esegue la demarcazione, il primo rilevamento, il rinnovamento catastale, la digitalizzazione provvisoria, la tenuta a giorno periodica e, limitatamente ai punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 2, la tenuta a giorno permanente.

Comune

Art. 6 Il Comune esegue la tenuta a giorno permanente delle componenti della misurazione ufficiale, ad eccezione dei punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 2.

Consiglio di Stato

Art. 7 Al Consiglio di Stato spettano segnatamente le seguenti competenze:

- a) emanare le necessarie disposizioni per la realizzazione e l'esercizio di sistemi di informazione del territorio;
- b) estendere, se giustificato da un'esigenza generale e permanente, il contenuto della misurazione ufficiale prescritto dal diritto federale;
- c) fissare la data d'esecuzione delle singole misurazioni;

- d) designare il Dipartimento autorizzato a sottoscrivere il mandato di prestazione quadriennale con la Confederazione;
- e) designare il servizio di vigilanza sulle misurazioni ufficiali;
- f) nominare i membri della Commissione di misurazione;
- g) nominare i membri della Commissione di nomenclatura;
- h) approvare i dati della misurazione ufficiale e gli estratti allestiti sulla loro base, segnatamente il piano per il registro fondiario.

Servizio di vigilanza

Art. 8 1Il servizio di vigilanza sulle misurazioni ufficiali è diretto da un ingegnere geometra patentato.

2Il servizio di vigilanza è competente per l'emanazione di istruzioni di servizio.

3Per il resto le competenze del servizio di vigilanza sono fissate dall'Ordinanza federale sulle misurazioni ufficiali (OMU) e nella presente Legge.

Ingegnere geometra patentato

Art. 9 1La realizzazione dei lavori inerenti alla misurazione ufficiale e alla gestione dei relativi dati è affidata all'ingegnere geometra patentato.

2L'ingegnere geometra patentato trasmette al Cantone i dati della misurazione ufficiale come pure i relativi aggiornamenti.

Commissione di misurazione

a) composizione

Art. 10 1È istituita una Commissione di misurazione composta da 3 membri e 3 supplenti e nominata per un periodo di 4 anni con scadenza al 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'elezione del Consiglio di Stato.

2Fanno parte della Commissione, tra i membri e i supplenti, un giurista e un ingegnere geometra patentato. Non possono far parte della Commissione i funzionari del servizio di vigilanza.

3La Commissione può validamente deliberare alla presenza del giurista e del geometra.

b) competenze

Art. 11 1La Commissione si occupa dell'evasione delle opposizioni interposte contro le risultanze degli atti pubblicati relativi al tracciato dei confini delle proprietà fondiarie e alla riunione dei fondi.

2La Commissione è pure incaricata di formulare il preavviso al Consiglio di Stato in caso di contestazioni sull'accertamento dei confini del territorio comunale. La stessa potrà avvalersi, se necessario, della competenza di specialisti. La Commissione concorda preventivamente le spese di consulenza con il Consiglio di Stato.

3Le azioni contro le decisioni della Commissione sono proponibili al giudice civile ordinario entro il termine di 30 giorni.

4La Commissione comunica immediatamente al servizio di vigilanza sulle misurazioni ufficiali e al geometra l'elenco delle decisioni contestate dinanzi al giudice civile.

5Le azioni proposte al giudice civile sono menzionate nel registro fondiario su istanza del servizio di vigilanza sulle misurazioni ufficiali e comunicate al geometra.

c) indennità

Art. 12 Le indennità sono fissate dal Consiglio di Stato nel regolamento e la partecipazione finanziaria del Comune interessato corrisponde alla percentuale della propria partecipazione alle spese complessive della misurazione ufficiale risultanti dal consuntivo finale.

Commissione di nomenclatura

a) composizione

Art. 13 È istituita una Commissione cantonale di nomenclatura composta da 1 presidente e 2 membri e nominata per un periodo di 4 anni con scadenza al 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'elezione del Consiglio di Stato.

b) competenze

Art. 14 La Commissione ha il compito di:

- a) dare ai geometri le istruzioni necessarie per l'accertamento dei nomi locali, le norme da applicare per la determinazione della forma definitiva dei nomi locali che devono essere introdotti negli atti della misurazione ufficiale, nel piano corografico e nelle carte nazionali;
- b) verificare l'esattezza degli accertamenti eseguiti dal geometra e la forma definitiva dei nomi locali proposti;
- c) trasmettere gli atti al servizio competente, per la loro conservazione.

c) indennità

Art. 15 Per le indennità della Commissione cantonale di nomenclatura è applicabile il regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato e agli altri rappresentanti in organi cantonali.

TITOLO 3

Ampliamenti cantonali del modello dei dati della Confederazione

Ampliamenti

Art. 16 1Il Consiglio di Stato può definire, quali ampliamenti cantonali ai sensi dell'OMU, ulteriori livelli d'informazione, ulteriori suddivisioni o nuovi attributi degli oggetti dell'allegato A dell'Ordinanza tecnica federale sulla misurazione ufficiale (OTEMU).

2Gli ampliamenti cantonali sono ammessi nella misura in cui non violano le esigenze del modello dei dati della Confederazione.

3Il Consiglio di Stato può inoltre:

- a) prescrivere che, oltre ai dati della misurazione ufficiale, anche i confini delle servitù siano rappresentati nel piano per il Registro fondiario, sempre che sia possibile una chiara definizione planimetrica;
- b) definire estratti supplementari dei dati della misurazione ufficiale oltre a quelli definiti dalla legislazione federale.

TITOLO 4

Obbligo di tolleranza e rispetto dei segni della misurazione ufficiale

Obbligo di tolleranza

Art. 17 1Le persone incaricate della misurazione sono autorizzate ad accedere ai fondi pubblici e privati, per effettuare i lavori di demarcazione, di misurazione e di tenuta a giorno, avendo il massimo riguardo per la proprietà. Di regola il proprietario interessato viene avvisato.

2I proprietari dei fondi sono tenuti a tollerare segni di misurazione e di demarcazione.

3Per danni derivanti dai lavori di tenuta a giorno permanente sono applicabili le norme della Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici.

Rispetto dei segni della misurazione ufficiale

Art. 18 1È vietato togliere, spostare, nascondere, danneggiare o modificare i punti fissi e i segni di terminazione senza autorizzazione.

2La domanda di autorizzazione è inoltrata con sufficiente anticipo al geometra revisore del Comune interessato. Le spese di ripristino sono solidalmente a carico dei proprietari interessati, che hanno facoltà di regresso verso l'autore del danno.

3Sono riservate le normative del Codice Penale Svizzero.

Menzione nel registro fondiario

Art. 19 I punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 1 e 2 sono menzionati nel registro fondiario a richiesta del servizio di vigilanza sulle misurazioni ufficiali.

TITOLO 5

Demarcazione

Accertamento dei confini

a) in generale

Art. 20 1Di norma l'accertamento dei confini avviene sul posto ed è eseguito dal geometra assuntore.

2L'accertamento dei confini può avvenire sulla base di piani, di riprese fotogrammetriche o di altri documenti idonei definiti dal regolamento nei seguenti casi:

a) nelle zone forestali delle regioni di montagna secondo il catasto della produzione dell'ufficio federale dell'agricoltura;

b) nelle superfici di estivazione secondo il catasto della produzione dell'ufficio federale dell'agricoltura.

3A semplice richiesta del geometra i proprietari fondiari sono tenuti, prima dell'inizio dei lavori di demarcazione, a liberare i segni di confine esistenti e la visuale tra un termine e l'altro da rami e cespugli.

b) nel caso di confini di beni immobili

e di diritti per sé stanti e permanenti

Art. 21 Nel caso di confini di beni immobili o di diritti per sé stanti e permanenti l'accertamento avviene alla presenza dei proprietari o di loro rappresentanti, ad eccezione dei casi fissati nel regolamento.

c) obbligo di informazione

Art. 22 È fatto obbligo ai Comuni, ai Patriziati, ai Consorzi e ad ogni altro ente, come pure ai privati, di fornire al geometra ogni informazione e documento utile per l'accertamento della proprietà.

d) nel caso di confini territoriali comunali

Art. 23 1Nel caso di confini territoriali comunali l'accertamento avviene alla presenza di almeno un delegato dell'organo esecutivo degli enti pubblici interessati.

2L'accertamento dei confini territoriali comunali necessita dell'approvazione degli organi legislativi dei Comuni interessati.

3In caso di contestazione di uno dei Comuni interessati, il geometra assuntore sottopone il suo progetto di accertamento alla Commissione di misurazione che formula, entro 6 mesi, un preavviso all'intenzione del Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato decreta l'accertamento dei confini.

4Contro la decisione del Consiglio di Stato è data facoltà di ricorso al Gran Consiglio entro 30 giorni dall'intimazione. È applicabile la legge di procedura per le cause amministrative (LPamm).

Cessione di territorio di piccola entità

e rettifica di confini territoriali comunali

a) in via bonale

Art. 24 1La cessione di territorio di piccola entità e la rettifica di confini territoriali comunali dovute ad un adattamento razionale alla configurazione del terreno sono eseguite dal geometra assuntore su istanza dei Comuni interessati previa approvazione da parte dei rispettivi organi legislativi e ratificata dal Consiglio di Stato.

2Per i casi di rettifica di confini possono essere iniziate procedure d'ufficio da parte del geometra assuntore.

3Le variazioni di confine coincidono possibilmente con le strade e i corsi d'acqua e si compensano in modo che la consistenza territoriale di un Comune non ne risulti notevolmente diminuita.

b) in caso di contestazione

Art. 25 1In caso di contestazione di uno dei Comuni interessati, il rapporto di cessione rispettivamente di rettifica è trasmesso alla Commissione di misurazione che formula, entro 6 mesi, un preavviso all'intenzione del Consiglio di Stato.

2Il Consiglio di Stato decreta la cessione rispettivamente la rettifica definendo nel contempo anche i rapporti patrimoniali.

3Contro la decisione del Consiglio di Stato è data facoltà di ricorso al Gran Consiglio entro 30 giorni dall'intimazione. È applicabile la legge di procedura per le cause amministrative (LPamm).

Accertamento e rettifica dei confini

territoriali cantonali

Art. 26 La procedura di accertamento e rettifica dei confini territoriali cantonali è stabilita dal regolamento.

Rinuncia alla posa dei segni di terminazione

Art. 27 1Il Cantone rinuncia alla posa dei segni di terminazione laddove essi sono costantemente minacciati dall'attività agricola o da altre cause.

2Nelle regioni di montagna secondo il catasto della produzione dell'ufficio federale dell'agricoltura il Cantone può rinunciare alla posa dei segni di terminazione nei terreni delle zone forestali e in quelli incolti della zona agricola alle condizioni stabilite dal regolamento.

Caratteristiche dei segni di terminazione

Art. 28 Le caratteristiche dei segni di terminazione e le modalità d'esecuzione della terminazione sono fissate nel regolamento di applicazione della presente legge.

Riordini parziali, permuta e rettifiche

a) volontari

Art. 29 1Nel caso di misurazioni non precedute da un raggruppamento terreni il geometra prende l'iniziativa per proporre e raccomandare alle parti tutti i riordini fondiari parziali, le permuta e le rettifiche per conseguire dei confini razionali e ridurre il numero dei punti di confine. Nel contempo, egli è tenuto a proporre la soppressione, la modifica o il trasferimento delle servitù irrazionali e la sistemazione dei diritti di pegno immobiliare.

2Di queste operazioni viene tenuto un protocollo, firmato dalle parti e allestito nel modo prescritto dal regolamento, che costituisce il titolo giustificativo per le operazioni di adeguamento del registro fondiario.

3Tale protocollo viene trasmesso tempestivamente al competente ufficio dei registri per la sua conservazione.

b) d'ufficio

Art. 30 1Nelle zone forestali o di poco valore, dove le particelle presentano dei confini o delle situazioni fondiarie irrazionali, l'ingegnere geometra procede d'ufficio a delle razionalizzazioni della struttura fondiaria allo scopo di ridurre il numero dei punti di confine da materializzare e misurare.

2Le proposte dell'ingegnere geometra di cui al cpv. 1 sono protocollate e inviate alle parti interessate e possono essere contestate in occasione della pubblicazione degli schizzi di terminazione; cresciuto in giudizio, il protocollo di queste operazioni, che costituisce il titolo giustificativo per le operazioni di adeguamento del registro fondiario, viene trasmesso al competente ufficio dei registri per la sua conservazione come documento giustificativo.

c) responsabilità del geometra

Art. 31 Per i rapporti giuridici verbalizzati nel protocollo l'ingegnere geometra assunto è soggetto alla responsabilità notarile applicabile per analogia.

d) acquisto delle proprietà o diritto limitato

Art. 32 Ai casi di permuta, di rettifica di confine o di servitù, previsti dagli articoli precedenti è applicabile il secondo capoverso dell'art. 656 del CCS.

Schizzi di terminazione e verifica

Art. 33 Terminata la demarcazione dei confini l'ingegnere geometra allestisce gli schizzi di terminazione e il relativo rapporto tecnico e li consegna al servizio di vigilanza per la verifica. Il contenuto degli schizzi di terminazione e del relativo rapporto tecnico sono fissate nel regolamento.

Raggruppamento dei terreni

Art. 34 Nel caso in cui il Consiglio di Stato decide l'esecuzione del raggruppamento dei terreni ai sensi della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni (LRPT), la misurazione ufficiale viene eseguita posteriormente.

TITOLO 6

Deposito pubblico

Pubblicazione dell'avviso di deposito pubblico

Art. 35 Terminata la demarcazione, il primo rilevamento o il rinnovamento catastale, se sono toccati i diritti dei proprietari fondiari, il Comune interessato, previa autorizzazione del servizio di vigilanza, procede alla pubblicazione dell'avviso di deposito pubblico ai sensi dell'OMU.

2Oltre ai documenti previsti dalla legislazione federale vengono depositati ulteriori documenti fissati nel regolamento.

Opposizioni

Art. 36 1Ogni proprietario fondiario può inoltrare opposizione alla Commissione di misurazione contro le risultanze degli atti pubblicati relativi al tracciato dei confini delle proprietà fondiarie entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di esposizione. È applicabile la Legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm).

2Errori manifesti nella rappresentazione di elementi descrittivi del fondo (art. 65 OTEMU) e che non toccano il tracciato dei confini delle proprietà fondiarie possono essere segnalati al geometra, che apporta le necessarie modifiche ai documenti ufficiali allestendo un protocollo da conservare.

TITOLO 7

Esecuzione della misurazione ufficiale

Capitolo 1

Disposizioni generali

Piani di realizzazione

Art. 37 1 Il servizio di vigilanza concorda con la Confederazione il piano di realizzazione per i lavori di misurazione a medio termine dopo consultazione dei Comuni interessati nonché il piano di realizzazione a lungo termine.

2 Sono riservate le disposizioni di cui all'art. 2b della Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni.

Diritto di eseguire i lavori

Art. 38 I lavori non contemplati dall'art. 44 cpv. 2 OMU, e non eseguiti direttamente dal Cantone possono essere affidati a ingegneri geometri patentati o ad altri specialisti della misurazione.

Aggiudicazione dei lavori e contratto di appalto

Art. 39 1 Per le aggiudicazioni dei lavori di misurazione, ad eccezione di quelli di tenuta a giorno, sono applicabili le disposizioni del Concordato intercantonale degli appalti pubblici (CIAP) rispettivamente della Legge sulle commesse pubbliche, riservate le disposizioni particolari del diritto federale e cantonale in materia di misurazione.

2 Il Cantone stipula un contratto d'appalto con l'aggiudicatario dei lavori di misurazione.

Capitolo 2

Primo rilevamento e rinnovamento

Primo rilevamento e rinnovamento

Art. 40 1 Il primo rilevamento e il rinnovamento possono essere eseguiti a tappe.

2 Nel rispetto delle normative federali e tenuto conto dei programmi di misurazione concordati, il servizio di vigilanza stabilisce il contenuto delle singole tappe.

Punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 2

Art. 41 La determinazione dei punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 2 è competenza del servizio di vigilanza. L'esecuzione dei lavori può essere affidata a ingegneri geometri patentati esterni nei casi stabiliti dal regolamento.

Zone di movimento

Art. 42 Le zone di movimento ai sensi dell'art. 660a del CCS sono definite dalla Legge cantonale sui territori soggetti a pericoli naturali del 29 gennaio 1990.

Verifica

Art. 43 Terminato il primo rilevamento o il rinnovamento gli atti della misurazione ufficiale e il relativo rapporto tecnico vanno consegnati al servizio di vigilanza per la verifica tecnica.

Aggiornamento dei dati del registro fondiario

Art. 44 Dopo l'approvazione del rinnovamento l'ingegnere geometra assuntore trasmette tempestivamente la nuova descrizione dei beni immobili e i piani per la tenuta del registro fondiario all'Ufficio del registro fondiario competente.

Capitolo 3

Digitalizzazione provvisoria

Digitalizzazione provvisoria

Art. 45 Il Cantone, sentito il Comune, può decidere la trasformazione di una misurazione approvata secondo l'ordinamento previgente in una forma numerica mediante digitalizzazione provvisoria.

Sostituzione delle digitalizzazioni provvisorie

a) in modo completo

Art. 46 Le digitalizzazioni provvisorie sono rinnovate o sostituite da un primo rilevamento in modo completo secondo un programma di realizzazione continuo.

b) in modo progressivo

Art. 47 Le digitalizzazioni provvisorie possono essere rinnovate o sostituite da un primo rilevamento in modo progressivo con i lavori di tenuta a giorno.

Capitolo 4

Tenuta a giorno delle componenti della misurazione ufficiale

Nomina del geometra revisore

Art. 48 1Il Comune nomina il geometra revisore. I rapporti giuridici tra il Comune ed il geometra revisore sono fissati in un contratto di diritto amministrativo.

2La nomina avviene tramite pubblico concorso per un periodo di quattro anni ed è sempre rinnovabile.

3La nomina può essere revocata in ogni tempo per gravi motivi.

4Sino a sei mesi prima della scadenza del contratto il Comune può chiedere al servizio di vigilanza di procedere alla pubblicazione del bando di concorso; in caso contrario la nomina del geometra revisore si reputa rinnovata tacitamente per altri quattro anni.

Doveri e diritti del geometra revisore

Art. 49 1Il Consiglio di Stato stabilisce per decreto esecutivo un tariffario per i lavori di tenuta a giorno del geometra revisore.

2Il tariffario tiene conto dei costi salariali, dei costi generali e di un supplemento per rischio e benefici.

3Il Consiglio di Stato definisce per regolamento la procedura di nomina, i doveri ed i diritti del geometra revisore.

4Il Consiglio di Stato su preavviso dell'autorità di vigilanza può autorizzare uno o più Comuni ad assumere il geometra revisore quale loro funzionario stabile.

Ratifica e verifica del servizio di vigilanza

Art. 50 1La nomina del geometra revisore e il contratto di tenuta a giorno necessitano della ratifica del servizio di vigilanza.

2Nei casi di gravi e ripetute violazioni dei doveri di servizio del geometra revisore o per altri gravi motivi, il servizio di vigilanza può revocare la ratifica senza pretese di risarcimento.

3Il servizio di vigilanza verifica dal profilo tecnico e finanziario i lavori di tenuta a giorno.

Sistema di comunicazione

Art. 51 1Le norme sul registro fondiario stabiliscono la procedura di comunicazione tra l'ufficio dei registri e il geometra revisore in caso di modifica di confini di fondi, di divisione o unione di fondi o di costituzione di diritti per sé stanti e permanenti.

2Tutte le autorità che autorizzano o constatano in modo vincolante attività in relazione con il territorio, che modificano le componenti della misurazione ufficiale, mettono tempestivamente a disposizione del geometra revisore la documentazione necessaria per procedere ai lavori di tenuta a giorno.

3Per il resto, il sistema di comunicazione e i termini della tenuta a giorno sono stabiliti dal regolamento.

TAG durante i lavori di misurazione

e di raggruppamento di terreni

Art. 52 1La tenuta a giorno delle componenti della misurazione ufficiale durante i lavori del primo rilevamento, del rinnovamento, del raggruppamento terreni e della digitalizzazione provvisoria viene eseguita dal geometra revisore già incaricato dal Comune.

2Il geometra revisore è tenuto a fornire tempestivamente al geometra assuntore dei lavori di cui al cpv. 1 tutti i dati e le informazioni necessarie.

Riunione di fondi e quote di PPPO

Art. 53 1Nei casi di fondi confinanti e appartenenti allo stesso proprietario, a cavallo dei quali viene a trovarsi una nuova costruzione, il geometra revisore li riunisce o ne sposta i confini secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2È pure istituito l'obbligo di riunione delle quote di proprietà per piani originarie (PPPO) da parte del geometra revisore, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

3Contro la decisione del geometra è data facoltà di ricorso alla Commissione di misurazione entro 15 giorni dall'intimazione.

TITOLO 8

Manutenzione e archiviazione delle componenti della MU

Verifica periodica

Art. 54 1Il servizio di vigilanza è l'autorità cantonale incaricata della verifica periodica della manutenzione della misurazione ufficiale e dell'archiviazione dei documenti ai sensi del titolo 7 dell'OTEMU.

2Le disposizioni d'esecuzione sono definite per regolamento.

Manutenzione

Art. 55 1Il geometra revisore esegue la manutenzione delle componenti della misurazione ufficiale.

2Nell'ambito della tenuta a giorno degli edifici e di altre opere costruttive, il geometra revisore ripristina d'ufficio i segni di terminazione tolti, nascosti, danneggiati o modificati a seguito dei lavori effettuati; le relative spese sono solidalmente a carico dei proprietari interessati, che hanno facoltà di regresso verso l'autore del danno.

3Le modalità per la manutenzione delle componenti della misurazione ufficiale sono definite nel regolamento.

Rettifica di errori

a) principio

Art. 56 Quando il geometra revisore constata un errore nei documenti della misurazione ufficiale procede d'ufficio alla rettifica dandone comunicazione al servizio di vigilanza.

b) procedura

Art. 57 1 Errori negli elementi descrittivi del fondo, incluso l'errore di calcolo delle superfici, sono sempre rettificabili. Il geometra revisore è tenuto a darne immediata comunicazione alle parti interessate.

2 Modifiche di confine dovute all'accertamento di errori nei documenti catastali riconosciuti possono essere iscritte nel registro fondiario e negli atti di misurazione, a istanza di parte, solo con il consenso scritto di tutti i titolari di diritti reali interessati o con la presentazione di una sentenza giudiziaria definitiva.

3 Il geometra revisore comunica le decisioni di rettifica all'ufficiale del registro fondiario allegando la documentazione relativa.

4 Le spese del geometra revisore sono a carico del Cantone, che ha il diritto di regresso nei confronti di chi ha causato l'errore.

Archiviazione

Art. 58 Le modalità di archiviazione delle componenti della misurazione ufficiale sono definite nel regolamento.

TITOLO 9

Consultazione e diffusione di estratti della misurazione ufficiale

Principio

Art. 59 La consultazione e la diffusione di estratti è subordinata al fatto che il richiedente adempia agli obblighi risultanti dall'OMU e dall'Ordinanza sulla riproduzione di dati della misurazione ufficiale (ORDMU).

Servizi competenti

Art. 60 1 I geometri revisori e il servizio cantonale di vigilanza sono competenti per la diffusione degli estratti e degli elaborati della misurazione ufficiale.

2 Il rilascio di estratti giuridicamente vincolanti è di esclusiva competenza dei geometri revisori.

Emolumenti

Art. 61 1 Per il rilascio di estratti e delle elaborazioni della misurazione ufficiale può essere stabilito un emolumento.

2 Il Consiglio di Stato definisce per regolamento l'ammontare, gli oneri e le condizioni relativi agli emolumenti.

Accesso diretto

Art. 62 1 Il Consiglio di Stato disciplina per regolamento l'accesso diretto con mezzi informatici ai dati della misurazione ufficiale.

2 Il servizio di vigilanza si pronuncia nel caso singolo sotto forma di decisione.

Utilizzazione commerciale

Art. 63 Il servizio di vigilanza rilascia l'autorizzazione per la riproduzione dei dati della misurazione ufficiale ai sensi dell'ORDMU.

TITOLO 10

Sistema di informazione del territorio

Principio e scopo

Art. 64 1 Allo scopo di meglio gestire e pianificare lo sviluppo del territorio cantonale nei suoi molteplici aspetti e di offrire agli enti pubblici ed al settore privato una vasta gamma d'informazioni, di mezzi d'analisi, di strumenti di gestione e di supporto alle decisioni con incidenza sul territorio, viene istituito un sistema di informazione del territorio ticinese (SIT-TI).

2 Il SIT-TI è realizzato progressivamente assicurando una copertura continua, omogenea e univoca sul territorio cantonale.

Organizzazione, gestione e competenze

Art. 65 1 L'organizzazione e la gestione del SIT-TI compete al Cantone in collaborazione con i Comuni, con altri enti pubblici e con i settori privati interessati.

2 Il Consiglio di Stato ha le seguenti competenze:

a) adotta i principi e stende le basi strategiche riguardanti l'informazione geografica e i suoi sistemi nell'amministrazione;

b) designa il servizio cantonale competente che assicura la direzione, la gestione diretta o tramite la raccolta dei dati dai servizi interessati e la coordinazione dei lavori nell'amministrazione cantonale, con gli enti pubblici e il settore privato.

3Il servizio cantonale competente opera in collaborazione con i servizi centrali preposti ai sistemi informativi.

Partecipazione alle spese

Art. 66 1Le prestazioni del SIT-TI a terzi sono fatturate tramite tariffario stabilito dal Consiglio di Stato.

2Eventuali eccezioni al pagamento delle prestazioni sono definite dal regolamento.

TITOLO 11

Ripartizione delle spese

Capitolo 1

Esecuzione

Demarcazione

Art. 67 1La partecipazione alle spese di demarcazione dei confini territoriali e di proprietà, dedotte eventuali indennità federali, è la seguente:

Cantone: - al massimo del 30%, per le zone forestali

- al massimo del 20%, per tutte le altre zone

Comune: al massimo del 20%.[1]

2Non sono ammessi al beneficio del sussidio comunale la Confederazione, il Cantone e i Comuni limitrofi.

3I Comuni limitrofi si assumono la metà del costo residuo dei rispettivi segni di confine politici.

4I costi residui riguardanti la demarcazione dei confini di proprietà vengono ripartiti fra i proprietari fondiari pubblici e privati come alle modalità fissate nel regolamento.

Primo rilevamento[2]

Art. 68 1Le spese d'esecuzione del primo rilevamento dei punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 2, dedotte le indennità federali, sono a carico del Cantone.

2Le spese d'esecuzione del primo rilevamento di tutti gli altri dati della misurazione, dedotte le indennità federali, sono suddivise tra Cantone e Comuni; la partecipazione del Cantone può raggiungere al massimo il 50% della spesa sussidiata e tiene conto della capacità finanziaria dei Comuni.[3]

Rinnovamento

Art. 69[4] Le spese di rinnovamento della misurazione ufficiale, dedotte le indennità federali, sono suddivise tra Cantone e Comuni; la partecipazione del Cantone può raggiungere al massimo il 60% della spesa sussidiata e tiene conto della capacità finanziaria dei Comuni.

Eventi naturali

Art. 70 Se in seguito a eventi naturali, per una misurazione ufficiale, si rendono necessari lavori di portata tale da essere paragonabili a un primo rilevamento, la spesa è ripartita secondo le disposizioni del presente capitolo relative alla demarcazione, rispettivamente al primo rilevamento.

Sostituzione o rinnovamento delle digitalizzazioni

provvisorie in modo progressivo

Art. 71 Le spese per la sostituzione o per il rinnovamento delle digitalizzazioni provvisorie in modo progressivo sono a carico del Cantone e del Comune nella misura del 50% ciascuno.

Registri fiscali

Art. 72 Le spese di compilazione dei registri fiscali sono ripartite tra il Cantone e il Comune nella misura del 50% ciascuno.

Capitolo 2

Tenuta a giorno

Tenuta a giorno permanente

Art. 73 1Le spese di tenuta a giorno permanente dei dati della misurazione ufficiale, dedotte eventuali indennità federali, cantonali e comunali, sono a carico di chi le ha causate.

2Le spese di tenuta a giorno permanente dei punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 2, dedotte eventuali indennità federali, sono a carico del Cantone.

3Le spese di tenuta a giorno riguardanti i livelli d'informazione «copertura del suolo» e «oggetti singoli» beneficiano di un sussidio cantonale variante dal 10% al 40% a dipendenza del valore ufficiale di stima. La scala e le modalità di sussidiamento sono fissate nel regolamento. I Comuni concedono ai proprietari un sussidio pari a quello accordato dal Cantone.

4Le spese di tenuta a giorno riguardanti i livelli d'informazione «nomenclatura» e «suddivisioni amministrative» sono a carico del Comune e beneficiano di un sussidio cantonale del 40%. Le modalità di sussidiamento sono fissate nel regolamento.

Tenuta a giorno periodica

Art. 74 1Le spese per la tenuta a giorno periodica dei dati della misurazione ufficiale, dei punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 3, dedotte le indennità federali, sono a carico del Cantone e del Comune nella misura del 50% ciascuno.

2Le spese per la tenuta a giorno periodica dei punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 2, dedotte le indennità federali, sono a carico del Cantone.

3Le spese per la tenuta a giorno periodica dei registri fiscali sono a carico del Cantone e del Comune nella misura del 50% ciascuno.

Nel caso di eventi naturali

Art. 75 1Le spese di ripristino dei punti fissi planimetrici 3 danneggiati da eventi naturali sono a carico del Comune e beneficiano di un sussidio cantonale variante dal 10% al 40% a dipendenza del valore ufficiale di stima. La scala e le modalità di sussidiamento sono fissate nel regolamento.

2Le spese di ripristino dei punti di confine danneggiati da eventi naturali sono a carico dei proprietari e beneficiano di un sussidio cantonale variante dal 10% al 40% a dipendenza del valore ufficiale di stima. La scala e le modalità di sussidiamento sono fissate nel regolamento. I Comuni concedono ai proprietari un sussidio pari a quello accordato dal Cantone.

Capitolo 3

Conservazione e consultazione dei dati della misurazione ufficiale

Sicurezza dei dati

Art. 76 1Le spese per la sicurezza dei dati sono a carico del Comune nella misura dell'80% e del Cantone nella misura del 20%.

2È applicabile la tariffa stabilita dal Consiglio di Stato.

Digitalizzazione provvisoria

quale conservazione straordinaria

Art. 77 1Il Cantone si assume le spese di digitalizzazione provvisoria nella misura del 50% della spesa complessiva.

2La spesa residua della digitalizzazione provvisoria, dedotti le indennità cantonali e federali, è a carico del Comune.

Consultazione

Art. 78 1La spesa per la consultazione dei dati della misurazione ufficiale da parte di terzi presso il geometra revisore al di fuori di un mandato è a carico del Comune.

2È applicabile la tariffa stabilita dal Consiglio di Stato.

TITOLO 12

Esecutività delle decisioni riguardanti le spese e rimedi giuridici

Esecutività delle decisioni riguardanti le spese

Art. 79 Le decisioni emanate in virtù degli art. 11, 67, 73, 75 e 88 della presente legge sono parificate alle sentenze esecutive, in ottemperanza ai disposti di cui all'art. 80 della Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (LEF).

Rimedi giuridici

Art. 80 1Salvo disposizione contraria della presente legge, contro le decisioni del geometra e del servizio di vigilanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

2Contro la decisione del Consiglio di Stato è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

3Ad entrambi i ricorsi è applicabile la Legge di procedura sulle cause amministrative (LPamm).

TITOLO 13

Misurazioni secondo il diritto previgente

Spese per la manutenzione

Art. 81 1Le spese per la manutenzione delle componenti e delle basi della misurazione ufficiale allestite secondo il diritto previgente, dedotte le indennità federali e cantonali, sono a carico del Comune.

2Le spese di cui al cpv. 1 beneficiano di un sussidio cantonale del 20% del costo complessivo.

Spese per l'archiviazione

Art. 82 1Le spese per l'archiviazione delle componenti e delle basi della misurazione ufficiale allestite secondo il diritto previgente sono a carico del Comune.

2Il regolamento stabilisce le relative norme di applicazione.

Assicurazione contro gli incendi e i danni della natura

Art. 83 Il Comune assicura contro gli incendi e i danni della natura i documenti della misurazione ufficiale allestiti secondo il diritto previgente.

Piano corografico

Art. 84 1Il servizio di vigilanza è competente per la tenuta a giorno del piano corografico fino a quando non sono disponibili i dati della misurazione ufficiale necessari alla sua produzione automatica.

2Esso può delegare il compito a terzi.

3I costi per la tenuta a giorno e la manutenzione del piano corografico, dedotte le indennità federali, sono a carico del Cantone.

Misurazioni provvisorie e

mappe censuarie aggiornate

a) procedura

Art. 85 1L'approvazione e la messa in vigore delle mappe censuarie aggiornate e delle misurazioni provvisorie rilevate aerofotogrammetricamente sono subordinate alla procedura di deposito pubblico.

2Esperita la procedura di deposito pubblico, il Consiglio di Stato approva la misurazione conferendole carattere ufficiale.

3Ad approvazione avvenuta, la misurazione servirà di base per le operazioni a registro fondiario provvisorio.

b) tenuta a giorno

Art. 86 1Le misurazioni provvisorie e le mappe censuarie aggiornate sono tenute a giorno in modo continuo. A tale scopo esse vengono affidate, dopo l'approvazione cantonale, al geometra del rispettivo circondario di tenuta a giorno.

2Il Consiglio di Stato emana il regolamento disciplinante le operazioni di aggiornamento.

c) spese di esecuzione

Art. 87 1Le spese di esecuzione del primo rilevamento sono a carico del Comune nella misura del 70% e del Cantone nella misura del 30%.

2Le spese di esecuzione della compilazione dei registri fiscali sono a carico del Cantone e del Comune nella misura del 50% ciascuno.

d) spese di tenuta a giorno

Art. 88 1Le spese di tenuta a giorno permanente, dedotti eventuali sussidi cantonali e comunali sono a carico di chi le ha causate.

2Le spese di tenuta a giorno permanente riguardanti le mutazioni di edificio e coltura beneficiano di un sussidio cantonale variante dal 10% al 40% a dipendenza del valore ufficiale di stima. La scala e le modalità di sussidiamento sono fissate nel regolamento. I Comuni concedono ai proprietari un sussidio pari a quello accordato dal Cantone.

3Le spese di mutazione dei confini territoriali sono a carico del Comune e beneficiano di un sussidio cantonale del 40%. Le modalità di sussidiamento sono fissate nel regolamento.

TAG periodica dei registri fiscali

Art. 89 Le spese per la tenuta a giorno periodica dei registri fiscali sono a carico del Cantone e del Comune nella misura del 50% ciascuno.

Spese per la manutenzione

Art. 90 Le spese per la manutenzione delle componenti e delle basi della misurazione provvisoria sono a carico del Comune e beneficiano di un sussidio cantonale del 20%.

Consultazione e diffusione

Art. 91 Per la consultazione e la diffusione degli estratti della misurazione provvisoria sono applicabili per analogia gli articoli del Titolo 9 e l'art. 78 della presente legge.

TITOLO 14

Disposizioni transitorie e abrogative

Disposizioni transitorie

Art. 92 Per lavori di misurazione in corso prima dell'entrata in vigore della presente Legge rimangono applicabili le disposizioni della Legge sulle misurazioni catastali del 2 febbraio 1933.

Abrogazione

Art. 93 Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

- la Legge sulle misurazioni catastali del 2 febbraio 1933;

- gli articoli 1, 2, 3 e 6 del Decreto legislativo concernente l'esecuzione della misurazione ufficiale del Cantone Ticino, secondo il nuovo ordinamento federale (MU 93) e lo stanziamento di un credito di fr. 1'000'000.-- per la realizzazione di una prima tappa di lavori del 27 giugno 1995;
- il Decreto legislativo concernente l'approvazione delle mappe provvisorie rilevate aerofotogrammetricamente del 27 febbraio 1950;
- il Decreto legislativo concernente il sussidiamento di spese d'aggiornamento delle mappe censuarie di alcuni Comuni del 12 settembre 1978.

Entrata in vigore

Art. 94 La presente legge, unitamente all'allegato, trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.[5]

Pubblicat a nel BU 2006, 1.

[1] Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.4.2009 - BU 2009, 171.

[2] Nota marginale introdotta dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 708.

[3] Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.4.2009 - BU 2009, 171; precedente modifica: BU 2007, 708.

[4] Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.4.2009 - BU 2009, 171; precedente modifica: BU 2007, 708.

[5] Entrata in vigore: 10 gennaio 2006 - BU 2006, 13.